



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1388-A

*Relazione orale
Relatore DREOSTO*

TESTO PROPOSTO DALLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E DIFESA)

Comunicato alla Presidenza il 6 giugno 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 2025

I N D I C E

Pareri:

| | | |
|---|------|---|
| - della 1 ^a Commissione permanente | Pag. | 3 |
| - della 4 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Disegno di legge: testo d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione | » | 7 |
|---|---|---|

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

15 aprile 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ZANETTIN)

sul disegno di legge

4 giugno 2025

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che reca disposizioni relative alla partecipazione dell'Italia a Banche internazionali e a Fondi multilaterali di sviluppo;

considerato, in particolare, che le disposizioni consentono di adeguare il livello di partecipazione finanziaria dell'Italia, mantenendo così la sua attuale posizione, in numerosi istituti finanziari come il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca africana di sviluppo (AfDB), la Banca interamericana di sviluppo (IDB);

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 8, che definisce la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), sarebbe opportuno valutare l'effettiva compatibilità della disposizione di copertura prevista con l'impegno assunto dall'Italia per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa disposto con l'adozione, nel dicembre 2022, del nuovo Quadro strategico della CEB per il periodo 2023-2027.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RUSSO)

sul disegno di legge

6 maggio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'importo delle risorse complessivamente conferite dalla Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e soggette alla garanzia dello Stato non è destinato ad aumentare per effetto della presente proposta normativa. L'ammontare complessivo del contributo italiano relativo a quote, prestiti collettivi « *New Arrangements to Borrow* » (NAB) e prestiti bilaterali « *Bilateral Borrowing Agreements* » (BBA) risulta infatti ad oggi pari a circa 37,167 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP), mentre scenderà a circa 34,155 miliardi di DSP per l'effetto combinato di aumento delle quote, riduzione del NAB e cessazione dei BBA. Detti importi, al tasso di cambio del 9 dicembre 2025 (data di approvazione del disegno di legge in Consiglio dei ministri), risultano rispettivamente pari a circa 46,072 e 42,562 miliardi di euro. Quanto alla probabilità del rischio di escussione delle garanzie concesse e da concedere da parte dello Stato, viene rappresentato che il FMI è per prassi riconosciuto quale creditore preferenziale da parte dei suoi Paesi membri e, pertanto, tale rischio non è destinato ad aumentare per effetto della disposizione in esame. Con riferimento alle convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, che regolano i rapporti derivanti dal disegno di legge in esame, viene precisato che i contenuti afferiscono alle modalità di movimentazione delle giacenze operata dalla Banca nei confronti del FMI per conto del MEF e alla relativa contabilizzazione. Sebbene le convenzioni regolino anche l'impegno a garantire la Banca dai rischi (per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio) derivanti dalle operazioni con il FMI, viene ribadito che la proposta normativa in esame non introduce nuovi oneri per lo Stato. Infine, per quanto attiene alle norme che disciplinano l'attività che la Banca d'Italia svolge nelle operazioni con il FMI concernenti i diritti speciali di prelievo, viene segnalato che l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, attribuisce alla Banca d'Italia il compito

di gestire le riserve ufficiali: la quota di partecipazione della Repubblica Italiana al FMI e le posizioni attive e passive ad essa collegate sono parte integrante di dette riserve;

in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che al momento dell'elaborazione della disposizione è stato adottato un criterio prudentiale nel formulare la previsione di spesa, utilizzando il tasso di cambio dell'ultimo pagamento in dollari effettuato ad analoga istituzione finanziaria internazionale e risalente al 6 novembre 2023 (1 euro = 1,0741 dollari) per evitare di sottostimare le previsioni a causa del forte oscillamento del cambio euro/dollaro. In particolare, la scelta di novembre 2023 era associata agli ultimi pagamenti effettuati in dollari statunitensi, legati alla sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale dell'*International Bank for Reconstruction and Development* e dell'*International Finance Corporation* della Banca Mondiale. In relazione al comma 2, trattandosi di un'obbligazione in dollari, e quindi soggetta a rischio di cambio, il Governo concorda con la Commissione riguardo all'opportunità di formulare la clausola di copertura in termini di previsione di spesa e quindi di sostituire la locuzione « pari a » con « valutato in »;

in relazione all'articolo 8, per quanto concerne la copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene rappresentato che le risorse finanziarie rimanenti sulla predetta autorizzazione a seguito della riduzione in esame, sono sufficienti a garantire le obbligazioni derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 5, comma 2, delle parole: « pari a » con le seguenti: « valutata in ».

Il parere è altresì reso nel presupposto della compatibilità di quanto previsto dall'articolo 8 con gli impegni derivanti dall'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO



Art. 1.

(Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare i seguenti atti internazionali:

a) emendamento all'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), reso esecutivo ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 696 del 10 luglio 2023;

b) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023;

c) emendamento all'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29 maggio 1990, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023;

d) emendamenti all'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 880, deliberati dal Consiglio dei

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Partecipazione italiana a Banche e Fondi multilaterali di sviluppo)

Identico.

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione F/BG/2023/04 del 23 maggio 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*, *b*, *c* e *d*, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità alle seguenti disposizioni:

a) quanto all'emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, dall'articolo VIII dell'Accordo sulla costituzione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;

b) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), della presente legge, dall'articolo 56 dell'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c) quanto agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della presente legge, dall'articolo 51 dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo.

Art. 3.

(Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)

1. Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacità operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico.

Art. 3.

(Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale)

Identico.

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalità concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale.

2. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «*Bilateral Borrowing Agreement*», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024.

3. Per l'aumento della quota di cui al comma 1 è concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sul prestito, la cui estensione è autorizzata dal comma 2, è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonché per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione del relativo accordo.

4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2 e 3 sono regolati mediante apposite convenzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione B/BG/2024/09 del 29 maggio 2024, per complessive 205.130 nuove azioni.

Art. 5.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Società interamericana di investimento)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo – Società interamericana di investimento, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con risoluzione CII/AG-5/24 del 10 marzo 2024, con la sottoscrizione di 2.342 azioni a pagamento.

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 è pari a complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.542.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale a chiamata della Banca africana di sviluppo)

Identico.

Art. 5.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca interamericana di sviluppo - Società interamericana di investimento)

1. *Identico.*

2. La sottoscrizione di cui al comma 1 è **valutata in** complessivi 49.182.000 dollari statunitensi da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca di cui al medesimo comma 1. Le somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a sottoscrivere strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per un ammontare annuale massimo di 20 milioni di euro.

2. I termini e le condizioni degli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 sono definiti con uno o più accordi stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Gli accordi assicurano all'Italia la facoltà, nel caso di aumento di capitale a pagamento, di convertire in tutto o in parte gli strumenti finanziari ibridi di cui al comma 1 in quote di partecipazione al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

4. Gli interessi dovuti all'Italia in relazione agli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 2368, articolo 2, e restano acquisiti all'erario.

Art. 7.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, deliberato dal Consiglio dei Governatori della Banca

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Sottoscrizione di capitale ibrido della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo)

Identico.

Art. 7.

(Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

medesima con risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023, con la sottoscrizione di 34.360 azioni a pagamento.

2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 68.720.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, pari a euro 95.262.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e a euro 6.542.000 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Disposizioni finanziarie*)

Identico.

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

Identico.